

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	145

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2-BIS.1000 e 3.1000 del relatore</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	158
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	159

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre ma che, non essendo la richiesta, in origine, corredata

dai prescritti pareri, le Commissioni non sono state in condizioni di esprimersi.

A tal proposito comunica che i pareri del Consiglio di Stato e del Garante della protezione dei dati personali sono pervenuti, mentre la Conferenza unificata si convocherà sul punto il 26 ottobre. In ragione dei tempi ristretti per l'esercizio della delega, la Presidenza della Camera, su richiesta del Governo, ha autorizzato le Commissioni a rendere comunque il proprio parere.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), in relazione alla complessità della proposta, che la Commissione non ha avuto modo di discutere preventivamente nelle sue singole articolazioni, invita il relatore a fornire chiarimenti sulla genesi delle numerose richieste di modifica del testo proposto dal Governo.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, segnala che la sua proposta rappresenta l'esito di un percorso che – in costante interlocuzione con gli uffici legislativi competenti – ha inteso trasfondere nel testo i suggerimenti ritenuti validi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

In particolare, ha inteso riassumere le più significative richieste avanzate dagli enti e dagli operatori maggiormente coinvolti, anche a seguito dell'attività conoscitiva svolta dall'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, ha altresì ritenuto necessario – anche per i ristretti tempi a disposizione dell'Esecutivo per conformarsi ai pareri parlamentari – raccordarsi strettamente alle valutazioni della Commissione del Senato, affinché le due pronunce risultino coerenti.

Inoltre, il testo della sua proposta riflette il contributo dei colleghi della Commissione.

Ricorda, infine, che si è tenuto conto del lavoro svolto in sede di espressione del

parere parlamentare sullo schema di regolamento relativo al sistema telematico centrale della nautica da diporto e evidenzia come, anche in questa occasione si segnala l'esigenza di coordinare efficacemente le disposizioni dei due provvedimenti.

Crede che la sua proposta di parere vada nella direzione di rafforzare quanto disposto dai principi della delega soprattutto in materia di semplificazioni amministrative a beneficio degli utenti della nautica da diporto anche in vista dello sviluppo delle potenzialità del settore, purché non in contrasto con il bene primario della sicurezza della navigazione.

Michele MOGNATO (MDP) condivide i contenuti della proposta, frutto di un complesso lavoro di cui dà merito al relatore e che completa quello – altrettanto qualificante per la Commissione – svolto sul sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Prende atto che sono stati accolti i suoi rilievi anche se, avrebbe preferito fosse oggetto di una specifica condizione – piuttosto che di una mera osservazione – quanto suggerito in tema di patenti speciali di categoria D circa la possibilità di consentire il comando dell'unità da diporto anche a persone con disabilità motoria.

Invita comunque il Governo a tenere conto delle osservazioni della proposta di parere, in specie di quella concernente i pericoli della navigazione da diporto connessi al superamento dei limiti di velocità e alla navigazione in ambienti lagunari, considerato che negli ultimi anni vi sono stati molti gravi incidenti, anche mortali, ad essi connessi.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di disporre di adeguati tempi per la valutazione di una proposta di parere formulata in termini complessi, rinviando il voto ad altra seduta.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che l'urgenza di rendere il parere deriva

dalla imminente scadenza della delega legislativa. Non procedere tempestivamente a rendere il parere significherebbe, a suo avviso, rischiare di vanificare il lavoro fin qui svolto.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto che la proposta di parere è stata condivisa con i membri della Commissione, per le vie brevi, già dalle prime ore del mattino dal relatore, e richiamata la procedura di adozione definitiva dei decreti legislativi – che prevedrebbe un ulteriore passaggio parlamentare – avverte di non poter accedere ad alcuna richiesta di rinvio del voto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2017 il relatore ha presentato gli emendamenti 2-bis.1000, 3.1000 e 4.1000 e che, entro il termine fissato, sono pervenuti tre subemendamenti, due a firma Catalano e uno a firma Squeri (*vedi allegato 2*).

Comunica che il relatore, a seguito della presentazione dei propri emendamenti 3.1000 e 4.1000, ha ritirato gli emendamenti precedentemente presentati nella seduta del 2 agosto, riferiti agli articoli 3 e 4 (3.100 e 4.100 del relatore). Avverte che risultano pertanto decadute le proposte subemendative riferite a tali emendamenti del relatore, in quanto non riferibili ai nuovi emendamenti presentati nella scorsa seduta. Comunica inoltre che, del complesso delle proposte emendative precedentemente presentate, rimane riferibile al testo il solo articolo aggiuntivo Schullian 4.01 (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 2 agosto 2016*), che sarà quindi posto in votazione.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che il subemendamento Catalano 0.2-bis.1000.1 amplia la platea dei veicoli con i quali effettuare il car pooling, oltre che a quelli destinati ad uso proprio, anche a quelli adibiti ad uso terzi senza conducente.

Ricorda che l'obiettivo del suo emendamento 2-bis.1000 era quello di precludere a conducenti professionali la possibilità di fare *car pooling*, finalità che non sembra venire intaccata dal subemendamento in esame, che ammetterebbe al *car pooling*, ad esempio, tutte le forme di locazione a lungo termine di veicoli da

parte di soggetti privati. Tuttavia, prendendo spunto dal citato subemendamento, evidenzia la necessità di consentire l'uso condiviso anche di veicoli noleggiati a lungo termine.

Pertanto, ritira l'emendamento 2-bis.1000 del relatore, sul presupposto che la definizione di *car pooling* di cui all'articolo 2 è già sufficientemente chiara nell'indicare quali veicoli e chi può esercitare tale attività.

Quanto al subemendamento Catalano 0.3.1000.1, nel richiamarne i contenuti soppressivi, sottolinea la propria contrarietà su questa prima parte, ritenendo che la promozione del *car pooling* debba configurarsi come un'attività « doverosa » per amministrazioni, enti pubblici e imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250 e giudicando utile qualsiasi campagna informativa e di educazione alla mobilità sostenibile, anche alla luce dei numerosi blocchi alla circolazione dei veicoli imposti dalle amministrazioni comunali a causa del superamento del livello consentito di emissioni in atmosfera.

Per altro verso il subemendamento è volto a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti permetta l'accesso dei gestori alle informazioni in via telematica, attraverso interfacce applicative pubblicate sul sito istituzionale del portale dell'automobilista. L'onere, quantificato in 200.000 euro per l'anno 2018, viene coperto con risorse del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, concorda con la finalità di snellimento della procedura di verifica, da parte dei gestori, dei dati necessari per l'avvio del servizio, a banche dati – peraltro già esistenti e accessibili tramite pagamento di un corrispettivo. Fa presente tuttavia che, per ragioni inerenti alla tutela della privacy, sarebbe preferibile che l'accesso, tramite la targa, ai dati del veicolo e del conducente proprietario consentisse, riguardo ai dati del proprietario, la verifica della sola validità della patente, piuttosto che dei punti ad essa attribuita. Quanto alla copertura, propone di far

rientrare tale onere nella copertura già prevista al comma 3 dell'articolo 4 della proposta, come modificato dall'emendamento del relatore 4.1000.

Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.3.1000.1 a condizione che esso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 3.1000 come risultante dall'eventuale approvazione nella nuova formulazione del subemendamento Catalano 0.3.1000.1 (*vedi allegato 4*).

In ordine al subemendamento Squeri 0.3.1000.2, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Raccomanda quindi, l'approvazione del suo emendamento 4.1000 e esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 4.01 che introduce l'articolo 4-bis al testo avente ad oggetto la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea positivamente le finalità dell'emendamento 2-bis.1000 che il relatore intende ritirare, ovvero sia la preclusione del *car pooling* ai conducenti professionali o ai veicoli appartenenti a flotte aziendali, stante la normativa di favore collegata a questi ultimi, che rischierebbe di generare guadagni per gli utilizzatori, e chiede pertanto al relatore le motivazioni di tale ritiro.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che una definizione troppo puntuale dei veicoli ammessi al *car pooling* rischierebbe di frenarne la promozione e l'utilizzo in un momento di avvio del servizio. Osserva che l'uso improprio delle auto aziendali è sanzionabile e che, nello stesso tempo, non gli sembra utile pregiudicare la facoltà di uso laddove le aziende lo consentano. In ogni caso giudica la definizione di *car*

pooling di cui all'articolo 2 già sufficientemente chiara nell'indicare quali veicoli e quali soggetti possano esercitare tale attività, e ritiene quindi opportuno astenersi dall'appesantire l'apparato normativo in materia.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.3.100.1 proposta dal relatore. Concorda sulle considerazioni da questi espresse riguardo al rischio connesso alla limitazione della platea dei veicoli ammessi al servizio di *car pooling*, osservando, al riguardo, che il mercato dell'auto è in rapido cambiamento e sempre più frequenti sono i casi di coloro che noleggiavano un veicolo a lungo termine e lo utilizzavano alla stregua di un veicolo di proprietà.

La Commissione approva il subemendamento Catalano 0.3.1000.1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione al subemendamento Squeri 0.3.100.2, constata l'assenza del presentatore: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 3.1000 come risultante dall'approvazione

della nuova formulazione del subemendamento Catalano 0.3.1000.1, nonché l'emendamento 4.1000 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Romina MURA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 4.01 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 4.01, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, ossia alle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata successivamente alla trasmissione del parere delle altre Commissioni.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 461)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

ricordato che esso è adottato in attuazione della delega di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167;

valutate positivamente le misure volte a coniugare la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la diffusione della cultura del mare e le agevolazioni per una maggiore inclusione delle persone diversamente abili, con gli obiettivi di sviluppo del turismo e del settore connesso alla nautica da diporto, anche mediante la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

evidenziato che l'ampia riforma del settore della nautica da diporto, a lungo attesa da tutti gli operatori, necessita – in ragione del suo carattere strategico per il rilancio e la modernizzazione della nautica da diporto – di essere attuata in tempi rapidi e, soprattutto, certi, accelerando anche l'adozione dei connessi atti amministrativi (in particolare i vari decreti ministeriali);

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 12 ottobre 2017 sullo schema di decreto del Presidente della

Repubblica avente ad oggetto « regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto » (A. G. 448) e, in particolare, la richiesta che i due testi siano tra loro coordinati;

considerata l'esigenza di apportare alcune correzioni e integrazioni al testo in esame, che possano contribuire a migliorarne la chiarezza e l'efficacia, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) definizione dell'ambito di applicazione e riordino delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali (articoli 1 e 2 del codice della nautica da diporto);

2) definizioni delle unità da diporto (articolo 3 del codice della nautica da diporto);

3) procedure per l'iscrizione delle navi da diporto (articolo 15-*bis* del codice della nautica da diporto);

4) procedure per l'iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (articolo 17 del codice della nautica da diporto);

6) iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero (articolo 18 del codice della nautica da diporto);

7) iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (articolo 19 del codice della nautica da diporto);

8) documenti di navigazione e tipi di navigazione (articolo 22 del codice della nautica da diporto);

9) rinnovo della licenza di navigazione (articolo 24 del codice della nautica da diporto);

10) dichiarazione di armatore (articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto);

11) natanti da diporto (articolo 27 del codice della nautica da diporto);

12) potenza dei motori (articolo 28 del codice della nautica da diporto);

13) apparati ricetrasmittenti di bordo (articolo 29 del codice della nautica da diporto);

14) navigazione temporanea (articolo 31 del codice della nautica da diporto);

15) dispositivi di sicurezza nella navigazione temporanea (articolo 31 del codice della nautica da diporto);

16) titoli professionali del diporto (articolo 36-*bis* del codice della nautica da diporto);

17) patente nautica (articolo 39 del codice della nautica da diporto);

18) anagrafe nazionale delle patenti nautiche (articolo 39-*bis* del codice della nautica da diporto);

19) noleggio occasionale (articolo 49-*bis* del codice della nautica da diporto);

20) mediatore del diporto (articolo 49-*ter* del codice della nautica da diporto);

21) attività del mediatore del diporto (articolo 49-*quater* del codice della nautica da diporto);

22) elenco degli istruttori di vela e condizioni dell'iscrizione (articolo 49-*sexies* del codice della nautica da diporto);

23) scuole nautiche (articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto);

24) interventi riferiti ai centri di istruzione nautica (articolo 49-*octies* del codice della nautica da diporto);

25) disciplina del transito delle unità da diporto (articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto);

26) campi di ormeggio attrezzati (articolo 49-*decies* del codice della nautica da diporto);

27) assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare (articolo 49-*duodecies* del codice della nautica da diporto);

28) giornata del mare e cultura marina (articolo 52 del codice della nautica da diporto);

29) vendita e somministrazione di bevande alcoliche e inquinamento acustico (articolo 57-*bis* del codice della nautica da diporto);

30) durata dei procedimenti (articolo 58 del codice della nautica da diporto);

31) arrivi e partenze delle unità da diporto (articolo 59 del codice della nautica da diporto);

32) compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi (articolo 62-*bis* del codice della nautica da diporto);

33) disciplina dei servizi portuali per il diporto (articolo 51 dello schema);

34) regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (articolo 54 dello schema);

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato in data 18 ottobre 2017, di cui si condividono i rilievi di carattere formale e sostanziale, nonché del parere

reso dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 19 ottobre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 1 dello schema:

all'articolo 1, del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. ».

2) All'articolo 2 dello schema:

all'articolo 2, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino. »;

all'articolo 2, comma 3, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « sono svolte » sono inserite le seguenti: « stabilmente in Italia ».

3) All'articolo 3 dello schema:

all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht »: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; »;

c) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

« d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera d-bis);

d-bis) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; ».

4) All'articolo 6 dello schema:

all'articolo 15-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « proprietario » sono inserite le seguenti: « o l'utilizzatore del bene in locazione in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata »;

all'articolo 15-bis, comma 2, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. »;

all'articolo 15-bis, comma 3, del codice della nautica da diporto, le parole: « la conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « l'avvio »;

all'articolo 15-bis, comma 4, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2 »;

dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:

« ART. 15-ter.

Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;

c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

5) All'articolo 7 dello schema:

all'articolo 16, comma 1-ter, del codice della nautica da diporto, le parole: « l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria ».

6) All'articolo 8 dello schema:

all'articolo 17, comma 2, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « rilasciata dall'ufficio di iscrizione » sono inserite le seguenti: « o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ».

7) All'articolo 9 dello schema:

all'articolo 18, comma 4, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « *I cittadini italiani* » sono inserite le seguenti: « e di altri Stati membri dell'Unione europea », le parole: « devono nominare » sono sostituite dalle seguenti: « devono eleggere domicilio in Italia o nominare » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ».

8) All'articolo 10 dello schema:

all'articolo 19, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la parola « *proprietario* » sono aggiunte le seguenti: « o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, ».

all'articolo 19, del codice della nautica da diporto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione al presente codice chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità. ».

9) All'articolo 13 dello schema, è soppressa la lettera c).

10) All'articolo 15 dello schema, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 2, dopo le parole: « necessari per il rinnovo » sono inserite le seguenti: « rilasciata dall'ufficio di iscri-

zione o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. ».

11) All'articolo 16 dello schema:

all'articolo 24-*bis*, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « utilizzata a fini commerciali » e « preventivamente ». Conseguentemente, all'articolo 8, lettera *b*), dello schema le parole: « Non sussiste l'obbligo di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « Non si applica il termine »;

all'articolo 24-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « autenticata » sono aggiunte le seguenti: « anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 »;

all'articolo 24-*bis*, comma 6, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « deve » sono inserite le seguenti: « essere trascritta nel registro di iscrizione ed »;

all'articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. ».

12) All'articolo 19 dello schema:

all'articolo 26-*bis*, comma 4, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « del presente codice » sono inserite le seguenti: « al Sistema telematico

centrale della nautica da diporto (SISTE) e agli altri archivi telematici di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 ».

13) All'articolo 20 dello schema:

all'articolo 27, comma 6, del codice della nautica da diporto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. ».

14) All'articolo 21 dello schema:

all'articolo 28, comma 2, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « o il distributore ».

15) All'articolo 22 dello schema:

all'articolo 29, comma 6, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame. ».

16) All'articolo 23 dello schema:

all'articolo 31, comma 4-*bis*, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « delle attività » è inserita la seguente: « commerciali »;

all'articolo 31, comma 6, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esecuzione di prove a mare » per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato « First Aid » ovvero di quello « Medical care », a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. ».

17) All'articolo 26 dello schema:

all'articolo 36-*bis* del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe. »;

all'articolo 36-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « e dalla normativa internazionale ».

18) All'articolo 28 dello schema:

all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, il comma 6-*ter* è sostituito dai seguenti:

« 6-*ter*. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-*quater*. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento

di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-*quinquies*. La facoltà di cui ai commi 6-*ter* e 6-*quater* è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. ».

19) All'articolo 29 dello schema:

all'articolo 39-*bis*, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « , *eventi straordinari* »;

all'articolo 39-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi ad eventuali sanzioni irrogate. ».

20) Dopo l'articolo 30 dello schema è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « titolare » è sostituita dalla seguente: « proprietario » e dopo le parole: « articolo 3, comma 1, » sono inserite le seguenti: « iscritte nei registri nazionali »;

b) al comma 3, dopo le parole: « mediante modalità telematiche » sono inserite le seguenti: « e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. ».

21) All'articolo 31 dello schema:

all'articolo 49-ter, comma 2, del codice della nautica da diporto, le parole « , comodato, ormeggio e locazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « e ormeggio »;

all'articolo 49-quater, comma 3, del codice della nautica da diporto, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; »;

all'articolo 49-quater, comma 3, lettera d), del codice della nautica da diporto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 »;

all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera b), del codice della nautica da diporto, le parole: « 23 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 18 anni »;

22) All'articolo 32 dello schema:

all'articolo 49-septies, comma 13, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni e dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

23) All'articolo 33 dello schema:

all'articolo 49-novies, del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. »;

all'articolo 49-novies del codice della nautica da diporto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 50 posti barca: due;

- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque. »

all'articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento. »;

all'articolo 49-*novies*, comma 12, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. »;

all'articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo. ».

all'articolo 49-*decies*, comma 5, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , op-

portunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 2, dopo le parole « o associati » sono aggiunte le seguenti: « , dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 4, lettera a), del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché all'attrezzatura velica »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 5, del codice della nautica da diporto, le parole: « più vicina, e » sono soppresse.

24) Dopo l'articolo 42 dello schema è inserito il seguente:

« ART. 42-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Le Forze di polizia e il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera vigilano sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti”.

25) Dopo l'articolo 43 dello schema è inserito il seguente:

ART. 43-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 58, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.”. ».

26) All'articolo 44 dello schema:

l'articolo 59 del codice della nautica è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché ad espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. »;

conseguentemente, sono modificate in modo corrispondente le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017.

27) All'articolo 46 dello schema:

all'articolo 62-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questa, della normativa in-

ternazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione del presente codice »;

all'articolo 62-bis, del codice della nautica da diporto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. ».

all'articolo 62-bis, del codice della nautica da diporto, al comma 4 le parole « Con decreto da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti, da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1 »,

28) All'articolo 51 dello schema, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: « con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 »;

29) All'articolo 52 dello schema, è soppressa la lettera b).

30) proceda il Governo al necessario coordinamento tra le disposizioni del presente schema di decreto legislativo con quelle dello schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto « regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto »; al riguardo, tenuto conto della circostanza che le disposizioni del predetto regolamento potrebbero non essere ancora vigenti alla data di emanazione del Codice:

si integri l'articolo 67 del codice (« Disposizioni transitorie e finali »), con il seguente comma « 1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da

217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED) e all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), devono intendersi riferite agli organismi preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto ».

31) All'articolo 54 dello schema:

alla lettera g), le parole: « , ivi comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « e delle unità utilizzate a fini commerciali – commercial yacht »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati rice-trasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; »;

alla lettera n), le parole: « delle navi » sono sostituite dalle seguenti: « , in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, per le navi »;

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto, che il locatore è

tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità che non sia in possesso di patente nautica; »

dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 dello schema – qualora si introduca l'articolo 15-ter come suggerito nel presente parere – dovrebbe verificarsi se sia necessario disciplinare l'applicazione della norma sulla nazionalità dell'equipaggio;

b) all'articolo 29 dello schema:

all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito delle patenti speciali di categoria D, in relazione alle specifiche condizioni dell'unità da diporto e fatte salve le necessarie prescrizioni, la possibilità di consentire il comando dell'unità anche a persone con disabilità motoria o sensoriale;

c) all'articolo 30-bis dello schema:

all'articolo 49-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, verifichi il Governo la possibilità di consentire che l'attività di noleggio occasionale possa essere effettuata anche in relazione a imbarcazioni e navi da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

inoltre, in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 49-bis, comma 3, dovrebbe provvedersi ad adottare tutti i

provvedimenti di carattere amministrativo necessari per favorire l'effettiva riduzione degli adempimenti a carico del noleggiatore occasionale;

d) con riferimento all'articolo 32 dello schema – che introduce l'articolo 49-*octies* dovrebbe valutarsi la necessità di elevare a rango legislativo, con i commi 9 e 10 del citato nuovo articolo, la disciplina recata dal regolamento di attuazione dell'articolo 65 del codice (decreto ministeriale n. 146 del 2008), con riguardo al ruolo assegnato ai centri di istruzione per la nautica in occasione degli esami dei candidati al conseguimento della patente nautica compreso il ruolo della Lega navale italiana come centro di istruzione nautica e collaborante con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di formazione dei suddetti candidati;

e) all'articolo 33 dello schema:

all'articolo 49-*decies* del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nei campi boa e campi di ormeggio attrezzati, misure volte a favorire l'installazione di stazioni di rifornimento per i motori alimentati con combustibili alternativi, incluse stazioni di ricarica elettrica, anche galleggianti, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

f) all'articolo 35 dello schema:

all'articolo 53, comma 1, in materia di violazioni commesse con unità da diporto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una sanzione specifica per il comando di un'unità da diporto per la quale, per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza averne i requisiti di età;

al comma 5 all'articolo 53 del codice – novellato nel senso di introdurre specifica sanzione nel caso di superamento del limite massimo di velocità – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un opportuno apparato sanzionatorio per il mancato rispetto dei limiti negli ambiti lagunari caratterizzati da intenso traffico;

il medesimo comma 5 all'articolo 53 del codice dovrebbe infine essere integrato con la definizione di modalità di accertamento della suddetta infrazione e relativi strumenti, avendo cura di specificare che gli strumenti approvati per il controllo della velocità abbiano una tolleranza del 5 per cento con un minimo di 0,2 km/h;

g) all'articolo 54, comma 1, dello schema:

alla lettera h), ferme restando le inderogabili esigenze della sicurezza della navigazione, valuti il Governo la possibilità, in relazione alle disposizioni concernenti le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto, di adottare misure volte a semplificare, per quanto possibile, i connessi adempimenti burocratici a carico dell'utenza;

alla lettera i), dovrebbe valutarsi l'esigenza di introdurre nel regolamento di attuazione una disciplina che semplifichi gli accertamenti psico-fisici, in particolare favorendo lo svolgimento delle visite mediche anche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione;

h) dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di precedere all'abrogazione esplicita delle norme incompatibili recate dal regolamento di attuazione al codice vigente (decreto 29 luglio 2008, n. 146) in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 7 ottobre 2015, n. 167 che ha conferito la delega legislativa.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 2-BIS.1000 e 3.1000
DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 2-BIS.1000.

Al comma 3-bis sostituire le parole: esclusivamente con veicoli immatricolati in uso proprio ad una persona fisica ai sensi dell'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *con le seguenti:* sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio, sia con veicoli immatricolati per uso terzi senza conducente.

0. 2-bis. 1000. 1. Catalano, Oliaro, Galgano, Menorello, Mucci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 3.1000.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1, 2 e 3;

2. al comma 4 sostituire le parole: « il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: » con le seguenti: « pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista, delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministra-

zione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori di piattaforme telematiche, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: »;

conseguentemente l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

3. dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: Misure di sicurezza per gli utenti.

0. 3. 1000. 1. Catalano, Oliaro, Quintarelli, Galgano, Menorello, Mucci.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'emendamento 4.1000 (Relatore) apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A ciascuna impresa privata, che occupa presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a

250, che svolge l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo ».

0. 3. 1000. 2. Squeri.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

All'emendamento 3.100 del Relatore, capoverso Art. 3, al comma 4 sostituire le parole: , il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: a) punti patente dei conducenti registrati al servizio; *con le seguenti*: pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

Conseguentemente all'emendamento 4.1000 del Relatore, capoverso Art. 4, al comma 3 sostituire le parole: del comma

1 con le seguenti: del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo ».

0.3.1000.1 *(nuova formulazione)* Catalano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

4.01 *(nuova formulazione)* Schullian.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

All'emendamento 3.100 del Relatore, capoverso Art. 3, al comma 4 sostituire le parole: , il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: a) punti patente dei conducenti registrati al servizio; *con le seguenti:* pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

Conseguentemente all'emendamento 4.1000 del Relatore, capoverso Art. 4, al comma 3 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo ».

0.3.1000.1 (nuova formulazione) Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato

ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.

2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

4. A garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica sul sito istituzionale del

portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori:

a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

b) assicurazione dei veicoli registrati al servizio

c) revisione dei veicoli registrati al servizio.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, nel rispetto della *privacy* degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c).

3.1000. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. A ciascuna impresa di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempie alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da: Modifiche fino a: e altre.

4.1000. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

4.01. (nuova formulazione) Schullian.